



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BENEVENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 34/2016  
spedito il 09/01/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01720159004014492/000 TRIB.ERARIALI
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01720159004014500/000 TRIB.ERARIALI
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01720159004014601/000 TRIB.ERARIALI

contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITALIA SUD S.P.A.  
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TOFFALI GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 34/2016

UDIENZA DEL

28/06/2016 ore 09:00

N°

796/2016

PRONUNCIATA IL:

28/06/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/07/2016

Il Segretario

*[Signature]*

*[Signature]*

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinte intimazioni di pagamento n. 01720159004014500/000, n. 01720159004014601/000, n. 01720159004014492/000 l'Equitalia sud chiedeva alla \_\_\_\_\_ il pagamento di complessivi € 1.589.864,78 per mancato pagamento di n. 16 cartelle di pagamento e 2 avvisi di addebito.

Ricorre contro l'Equitalia sud di Benevento la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Toffali.

In via pregiudiziale eccepisce l'inesistenza e la nullità della notifica degli atti impugnati, in quanto consegnati a consegnatario non abilitato.

Eccepisce inoltre l'illegittimità: per mancata notifica degli atti presupposti;

per omessa indicazione delle qualità del responsabile del procedimento di intimazione

per omessa sottoscrizione;

per omessa motivazione;

per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/00 per mancata allegazione degli atti richiamati;

per violazione dell'art. 12 del DPR 602/73 circa la illegittima sottoscrizione delle iscrizioni a ruolo;

per carenza del potere dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto le iscrizioni a ruolo.

In via subordinata eccepisce la decadenza delle cartelle esattoriali, in quanto inoltrate alla società oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del DPR 602/73.

Nel merito contesta l'esistenza di qualsiasi credito dell'Ente impositore, per il quale sono state emesse le cartelle richiamate nelle intimazioni di pagamento impuginate.

Conclude, previa richiesta di sospensione della riscossione degli atti, di accogliere il ricorso, con vittoria di spese con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il 10/03/2016 si costituisce l'Equitalia sud e controdeduce. Rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria relativamente alle cartelle n. 01720120004021837000, n. 01720120007173123000, n. 01720120007600115000, n. 01720120008912223000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada nonché contributi previdenziali, chiede di voler trattenere la causa limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.

Sulla prima eccezione circa l'inesistenza della notifica rappresenta che il procedimento di notifica è stato effettuato a mezzo del servizio postale nel rispetto dell'art. 26 del DPR 602/73 con raccomandata ricevuta il 14/10/2015.

Sulla motivazione delle intimazioni, assume la piena legittimità degli atti atteso che sono presenti tutti i dati relativi al credito portato nelle cartelle richiamate, così come indicati dall'Ente impositore, che consentono di conoscere il merito della pretesa.

Sulla sottoscrizione rileva che l'art. 15, comma 7 del D.L. 78/09 ha espressamente disposto che la firma autografa prevista sugli atti di riscossione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento nei casi in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Cita sentenze della Suprema Corte di Cassazione in cui si prevede che la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore.

Sull'indicazione del Responsabile del procedimento rappresenta che sugli atti è ben identificato il sig. ( ) quale destinatario di eventuali richieste di chiarimenti o istanze, con relativi recapiti e informazioni.

Sulla qualifica o legittimazione del soggetto incaricato all'iscrizione, ritiene l'eccezione infondata e generica, in quanto pur avendo eccepito la mancata notifica delle cartelle, la ricorrente ne contesta la qualifica e la legittimazione. Né la ricorrente ha indicato quali siano i soggetti privi di qualifica dirigenziale che hanno sottoscritto i ruoli e le intimazioni, anche considerando che gli Enti impositori sono diversi ( Ag. Entr. Di Mantova e di Benevento, Regione Campania, Comune di Mantova; Consorzio di Bonifica Fossa di

Pozzolo, Prefettura di Modena, Comune di Sanguinetto). Pertanto stante la generica eccezione, la resistente risulta impedita a svolgere un'adeguata difesa sul punto. Assume comunque la tardività dell'eccezione sollevata, non essendo stato proposto tale motivo avverso le cartelle di pagamento presupposte.

Sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento ritiene infondato il rilievo, atteso che dagli estratti di ruolo e dalle relate prodotte in giudizio si evince che il ruolo esattoriale è stato formato su richiesta degli Enti impositori e successivamente si è proceduto alla notifica delle cartelle alla società ricorrente.

Conclude, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese di giudizio.

Allega copie degli estratti di ruolo e copie delle relate di notifica di 12 cartelle di pagamento + relata di notifica tramite P.E.C. di una ulteriore cartella su 16 cartelle presupposte.

Con memorie aggiuntive del 24/05/2016 la società ricorrente disconosce le copie delle relate di notifica prodotte dall'Ufficio, in luogo degli originali dei quali contesta l'esistenza. Disconosce le copie analogiche dei documenti digitali trasmessi con P.E.C. Eccepisce la mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti impugnati; la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo; l'inefficacia delle iscrizioni a ruolo per mancata legittimazione del soggetto incaricato del procedimento; l'inidonea indicazione del responsabile del procedimento; la mancata prova del contenuto materiale del plico; vizi di notifica degli atti presupposti; la mancata prova di notifica relativamente a 3 cartelle identificate; la violazione dell'art. 148 c.p.c. per relate di notifica staccate dall'atto; mancata interposizione di soggetto abilitato nella notifica degli atti presupposti ex art. 60, lett. a) DPR 600/73 con riferimento a 5 cartelle identificate; mancata prova degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. con riferimento a 2 cartelle per irreperibilità relativa; luogo di notifica diverso dal domicilio fiscale con riferimento ad una cartella identificata; consegna nelle mani di persona generica o falsa addetta all'ufficio con riferimento a 3 cartelle identificate; inesistenza della notifica P.E.C. con riferimento a 2 cartelle identificate. Conclude chiedendo l'intervenuta

decadenza delle pretese relativamente a 9 cartelle identificate ed accogliere le conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.

Con memorie illustrative del 15/06/2016 l'Equitalia sud preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza per decorrenza dei termini di impugnazione, atteso che rappresenta una nuova domanda proposta solo con motivi aggiunti notificati il 26/05/2016. Ribadisce la piena legittimità della documentazione prodotta in copia. Ritiene corretta la notifica effettuata nelle mani di persona qualificatasi addetta allo studio, atteso che dalla visura camerale la società era domiciliata presso lo studio del Dott. Ad ogni modo ritiene che quanto indicato dall'Ufficiale notificatore fa piena prova fino a querela di falso. In ordine al rilievo sul contenuto del plico ritiene l'eccezione inammissibile perché tardiva. Circa la notifica tramite P.E.C. ritiene che tale procedura sia prevista dall'ordinamento e richiama anche sentenza emessa dalla CTP di BN n. 100/7/2015. Conclude reiterando la richiesta di rigetto del ricorso.

All'odierna pubblica udienza entrambe le parti si riportano ai propri atti.

#### Motivi della decisione

La Commissione, presa visione di quanto dalle parti depositato ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, osserva:

sulla non abilitazione a ricevere atti da parte del consegnatario si rileva che la consegna è stata effettuata nelle mani di persona addetta allo studio, qualifica confermata proprio dalla visura camerale da cui risulta che la società era domiciliata presso lo studio di cui la sig.ra l. ----- si è qualificata quale "addetta collaboratrice dello studio".

Sulla mancata notifica degli atti presupposti, da un'attenta disamina della documentazione agli atti, si rileva non c'è prova di avvenuta notifica per i due avvisi di addebito e per le cartelle di pagamento n. 01720130006946363000, n. 01720090003486738000, n. 01720100007081167000 per un carico complessivo pari ad € 588.559,87.

Si rileva inoltre il difetto di giurisdizione di questa C.T.P. relativamente alle cartelle identificate ai n. 01720120004021837000, n. 01720120007173123000, n.

01720120007600115000, n. 01720120008912223000 per un carico complessivo pari ad € 6.585,56 relativo a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e a contributi previdenziali.

Sulla omessa indicazione del responsabile del procedimento si rileva dall'atto impugnato la chiara indicazione nella persona di \_\_\_\_\_ quale responsabile e destinatario di eventuali richieste di chiarimenti o istanze, con informazioni e recapiti e, pertanto il rilievo è infondato.

Sul difetto di motivazione si ritiene che l'eccezione sia infondata stante un chiaro riferimento agli atti presupposti, elementi che pongono la parte ricorrente nelle condizioni di porre in essere una puntuale difesa.

Sul rilievo circa l'omessa sottoscrizione degli atti presupposti si rileva che le cartelle di pagamento, così come sostenuto dall'Ufficio, sono state predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze e sottoscritte mediante indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 15, comma 7 del D.L. 78/09.

Sulla mancata allegazione degli atti richiamati, stante l'avvenuta regolare notifica almeno per buona parte degli stessi, si ritiene che il rilievo sia infondato avendo la ricorrente avuto piena contezza dei presupposti dell'atto impugnato.

Sulla carenza del potere dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto le iscrizioni a ruolo, si rileva la genericità delle eccezioni, attesa la molteplicità degli Enti impositori che hanno emesso gli atti presupposti alle intimazioni impuginate e la loro notevole differenziazione territoriale, per cui anche un'azione di verifica della legittimità delle sottoscrizioni diventa poco percorribile, mancando da parte della ricorrente una specifico e circostanziato rilievo.

Sulla eccepita decadenza delle cartelle esattoriali si ritiene il rilievo infondato e improponibile in questa sede, atteso che gli stessi atti risultano regolarmente notificati alla parte e, pertanto, l'eccezione andava sollevata in sede di ricorso avverso gli stessi atti e non con ricorso avverso gli avvisi di intimazione quali atti successivi.

Sul luogo di notifica diverso dal domicilio si rileva che gli atti sono stati notificati presso lo studio presso cui la società aveva il proprio domicilio fiscale, così come risulta da visura camerale.

Sul disconoscimento delle copie delle relate si rileva che ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie fotografiche hanno la stessa efficacia degli originali qualora la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. Pertanto il disconoscimento della conformità delle copie degli atti originali prospettata dall'opponente, risulta essere generico. Nel caso di specie la ricorrente nulla dice sulle specifiche ragioni di contestazione della genuinità delle copie degli atti in questione, sicché l'eccezione risulta priva di pregio. Né può sostenersi che la contestazione nella forma attenesse specificamente ad univocamente alla negazione di conformità, attesa la vasta gamma di possibili vizi o carenze formali da cui avrebbe potuto essere affetta l'avversa produzione.

Sulla notifica a mezzo PEC dall'analisi delle disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata emerge che l'invio di un documento informatico compiuto tramite p.e.c. equivale alla notifica tramite posta. Poiché ai sensi dell'art. 3bis del CAD l'indirizzo di posta elettronica certificata costituisce il "domicilio digitale" del titolare del medesimo indirizzo, ne deriva che la notifica tramite p.e.c. all'indirizzo di posta certificata del destinatario può qualificarsi come notifica al domicilio digitale del destinatario.

Ulteriori eccezioni sollevate con espresso riferimento agli atti presupposti si ritengono tardive.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 01720120004021837000, n. 01720120007173123000, n. 01720120007600115000, n. 01720120008912223000 per il complessivo importo di € 6.585,56; dichiara non dovuto l'importo di € 588.559,77 relativamente ai due avvisi di addebito e alle cartelle n.

01720130006946363000, n. 01720090003486738000, n. 01720100007081167000.

Conferma nel resto e compensa le spese.

Così deciso, in Benevento, il 28/06/2016

L'Estensore



Il Presidente

